



# *Ministero dell'Istruzione*

*Il Ministro dell'Istruzione*

*Decreto Ministeriale n. 4018/FR  
del 31 maggio 2006*

**VISTO** il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11, che prevede la possibilità di adottare iniziative finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;

**VISTA** la Legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e i relativi allegati;

**VISTO** il D. M. n. 775 del 31 gennaio 2006 con il quale, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, è stato promosso un progetto, in ambito nazionale, concernente l'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come dal citato decreto legislativo n. 226 del 2005;

**CONSIDERATO** che l'adesione a tale progetto, riferita all'anno scolastico 2006/2007 limitatamente alle prime classi liceali previste dalla legge n. 53 del 2003, è stato rimessa alla autonoma scelta delle istituzioni scolastiche;

**RILEVATO**, altresì, che le delibere di adesione, da raccogliere a cura delle direzioni scolastiche regionali competenti, previa verifica delle condizioni di fattibilità e da inserire in un piano regionale, sarebbero dovute essere pervenute a questo Ministero in tempi compatibili con l'espletamento delle operazioni finalizzate al regolare inizio del prossimo anno scolastico;

**ACCERTATO** che nei tempi utili è pervenuto un esiguo numero di adesioni, da parte di istituzioni scolastiche aventi sede nelle Regioni Veneto, Umbria, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, e oltre i tempi utili da parte di istituzioni scolastiche delle Regioni Emilia Romagna e Molise;

**RITENUTO** che i progetti elaborati e qui trasmessi:

- attengono per la maggior parte a limitate innovazioni degli ordinamenti vigenti e, comunque, non appaiono pienamente coerenti con le finalità previste dal D.M. n. 775 del 2006;
- non contengono indicazioni di percorsi la cui valenza innovativa possa costituire un quadro di riferimento esaustivo e significativo ai fini dell'attuazione e diffusione in via sperimentale della riforma del sistema dei licei;
- si risolvono, per lo più, in modifiche delle qualificazioni giuridiche degli impianti ordinamentali esistenti;
- si collocano in prossimità dell'apertura del nuovo anno scolastico, vale a dire in margini temporali troppo ristretti per poter assicurare:
  - un esauriente coinvolgimento delle famiglie;
  - una corretta impostazione delle previste attività di sostegno all'innovazione, nonché di consulenza e monitoraggio degli interventi;
  - una preventiva e idonea informazione/formazione del personale scolastico coinvolto nelle innovazioni;
- sarebbero realizzati in una situazione di forte incertezza per la parte relativa alla definizione dei titoli di studio da rilasciare agli studenti al termine dei percorsi frequentati;

**CONSIDERATO** che sperimentazioni di questo tipo potrebbero comunque essere soddisfatte nell'ambito della quota oraria riservata all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;

**TENUTO CONTO** del contenzioso in atto promosso da numerose Regioni davanti al TAR del Lazio e dalla Regione Toscana davanti alla Corte Costituzionale per il conflitto di attribuzioni, nonché delle implicanze che potrebbero derivarne al regolare svolgimento delle operazioni prodromiche all'avvio dell'anno scolastico;

**RITENUTA**, pertanto, l'inopportunità di proseguire nell'attuazione di progetti che non si rivelerebbero efficaci sotto l'aspetto didattico-metodologico e produttivi per quel che concerne gli aspetti innovativi della riforma degli ordinamenti;

## **DECRETA**

Per le motivazioni indicate in premessa il D. M. n. 775 del 31 gennaio 2006 è sospeso. Le istituzioni scolastiche continueranno ad adottare i piani di studio, gli orari, gli insegnamenti e le attività proprie degli ordini di studio vigenti, con l'esercizio delle facoltà previste dall'autonomia scolastica.

**IL MINISTRO**  
*Giuseppe Fioroni*